

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, VALIANTE, COSTA, D'AGOSTINI, DELLA PORTA, SAPORITO, BUSSETI e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1980

Modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario approvato
con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilisce che i « magistrati giudicanti e requirenti delle corti d'appello e dei tribunali, ed i magistrati delle preture, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, nè, comunque, ad uffici giudiziari davanti i quali i loro parenti o affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore ».

Il legislatore del 1941 ha pertanto attribuito il valore di una presunzione *iuris et de iure* di esercizio abituale della professione di avvocato in una determinata sede alla iscrizione nell'albo professionale degli avvocati o dei procuratori, presunzione che mal si collega con la *ratio* della norma sia che questa debba ravvisarsi nella esigenza di evitare il frequente ricorso agli istituti della astensione e della ricsusazione sia che invece voglia riconoscersi alla norma stessa la fi-

nalità di evitare che vincoli di parentela o affinità con un magistrato possano determinare una posizione di privilegio per il professionista parente od affine.

Non può, infatti, dubitarsi che, nei grandi centri giudiziari, siffatti inconvenienti non possono verificarsi quando il professionista esercita la propria attività esclusivamente in un ramo del diritto e il magistrato parente o affine è addetto ad una sezione che tratta esclusivamente una materia diversa (esempio avvocati civilisti e magistrati addetti esclusivamente a sezioni penali o all'ufficio del pubblico ministero; avvocati penalisti e magistrati addetti esclusivamente a sezioni civili oppure alle sezioni del lavoro).

D'altra parte non è raro il caso di anziani professionisti i quali, pur non continuando ad esercitare abitualmente la professione forense, conservano l'iscrizione nei relativi albi.

Appare quindi opportuno adeguare il citato articolo 18 alle mutate condizioni in cui deve operare, tenuto conto della inutilità di

imporre un sacrificio, indubbiamente gravoso, ai magistrati quando risulta che non possono verificarsi quegli inconvenienti che la norma è diretta ad evitare.

Si ritiene pertanto che debba essere attribuito al Consiglio superiore della magistratura il potere di stabilire, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 in ordine alla incompatibilità per parentela o affinità fra magistrati, l'effettiva esistenza di motivi di incompatibilità.

Il Consiglio potrà così accertare, sentito il parere dei competenti consigli giudiziari e i capi degli uffici cui il magistrato appartiene e assumendo informazioni presso i competenti consigli professionali degli avvocati e dei procuratori, se, in concreto, sia da escludere qualsiasi pregiudizio al corretto esple-

tamento delle funzioni giudiziarie da parte del magistrato o se la permanenza di questi nella sede possa determinare una sostanziale incompatibilità. Ai fini del relativo giudizio, il Consiglio dovrà poi indubbiamente tener conto anzitutto della dimensione degli uffici giudiziari e della ripartizione degli affari tra i vari uffici — ravvisando comunque l'incompatibilità negli uffici giudiziari con meno di quattro sezioni — nonchè della natura dell'attività svolta abitualmente dall'avvocato o dal procuratore. D'altro canto per evitare l'insorgenza della causa di incompatibilità, i capi degli uffici giudiziari, salvo che vi ostino gravi motivi, provvederanno alla assegnazione dei magistrati a sezioni che si occupino di materia diversa da quella in cui è specializzato il professionista.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I magistrati non possono appartenere ad uffici giudiziari avanti ai quali il coniuge o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado esercitano abitualmente la professione di avvocato o procuratore, salvo che, a giudizio del Consiglio superiore della magistratura, negli uffici con almeno quattro sezioni, per il numero degli appartenenti alla sede o per altre ragioni, sia da escludere qualsiasi pregiudizio al corretto espletamento delle funzioni ».